CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E COMPLEMENTARI DELL'ISITTUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA" SITA A VALLI DEL PASUBIO

In Valli del Pasubio (Vicenza) nella sede dell'Istituzione Casa di Riposo A. Penasa, Via San Rocco n. 1 codice fiscale 00398190249, rappresentata da Cavion Barbara Virginia, nato a Schio (VI) il 26/02/1967 domiciliato per la carica presso l'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore della Casa di riposo, in forza del vigente Regolamento per la disciplina dell'ordinamento e funzionamento dell'Istituzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 16/12/1996 di seguito denominata "Committente"

E

Il Sig. Mendo Luca domiciliato a Marano Vicentino (VI) in via Giovanni XXIII n. 3, Codice Fiscale MNDLCU71R22I531B, legale rappresentante di Mano Amica SCS ONLUS con sede legale a Schio (VI) in via XX Settembre n.10, P.I 01372590248 di seguito indicato come Affidatario;

di seguito indicato come Affidatario;

PREMESSO

· che con Determinazione n. 103 del 28/08/2025 dell'Istituzione Casa di Riposo A. Penasa e con determinazione n. 125 del 05/09/2025 del Consorzio CEV, che ha operato in qualità di Centrale di Committenza su mandato dell'Ente, è stata indetta la PROCEDURA APERTA ACCELERATA EX ART. 71 D. LGS.

36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E COMPLEMENTARI DELLA CASA DI RIPOSO ISTITUZIONE A. PENASA NEL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (VI) – procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, svolta tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ed interoperabile ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 accessibile all'indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it;

- che sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti, acquisendo la relativa documentazione a comprova;
- che con determinazione n. 160 del 13/11/2025 e successiva 163 del 13/11/2025 di eliminazione di un refuso dovuto a mero errore materiale contenuto, del Consorzio CEV sono stati approvati i verbali di gara e la relativa proposta di aggiudicazione formulata dal RUP aggiudicando il servizio di che trattasi all'impresa MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I. 01372590248);
- Con Determinazione del Direttore in data 19/11/2025 n. 127, a seguito delle risultanze di gara, si è provveduto conseguentemente alla presa d'atto della relativa aggiudicazione e all'affidamento all'operatore economico DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E COMPLEMENTARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO A. PENASA DI VALLI DEL PASUBIO – CIG **B8476422EE** per 36 (trentasei) mesi con l'opzione di proroga contrattuale di

ulteriori 36 (trentasei) mesi e proroga tecnica di mesi sei;

- che il servizio, come da verbale del 01/12/2025 è stato avviato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023;
- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è possibile procedere con la stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 viste le autodichiarazioni presentate dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, precisando che, se dall'informazione risultano cause ostative, l'Ente recederà dal contratto ai sensi dell'art. 92, co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011;

1) DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E NORME REGOLATRICI

Formano parte integrante ed interpretativa del presente contratto, tutti gli allegati di gara e l'offerta presentata, in particolare:

- il capitolato tecnico di gara con l'allegato A Descrizione dei servizi e delle attività oggetto di appalto;
- la relazione generale illustrativa e il documento di stima economica;
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Affidatario;
- l'offerta economica presentata in sede di gara dall'Affidatario;
- dichiarazione oneri di sicurezza e manodopera dell'Affidatario;
- le polizze di garanzia presentate dall'Affidatario;
- il DUVRI;

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono

depositati agli atti dell'Ente e si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'esecuzione del contratto è regolata:

· dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra il committente e l'Affidatario;

· dalle disposizioni del capitolato d'oneri;

· dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Affidatario;

· dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'Affidatario;

· dal duvri;

· alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di contratti pubblici, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate o imperativamente imposto, anche in sostituzione di clausole difformi, ai sensi degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO

1. La Casa di riposo "A. Penasa", come sopra rappresentata, demanda e attribuisce alla ditta MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA/C.F. 01372590248), con sede legale in Via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI) (Affidatario), che accetta a mezzo del suo Rappresentante costituito l'affidamento dei servizi socio assistenziali e complementari presso l'ISTITUZIONE casa di riposo A. PENASA sita a Valli del Pasubio e precisamente:
   - il servizio di assistenza socio-sanitaria diurna di base (OSS), a favore degli ospiti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti dei nuclei "piano

primo" arancione e "piano terzo" blu, prestato a favore di circa 38 ospiti complessivi;

- i servizi indiretti e di supporto per i tre nuclei (arancione, verde e blu) a favore di complessivi 67 ospiti;
- il servizio di coordinamento amministrativo cooperativo presso la sede dell'Ente alle condizioni riportate nel Capitolato tecnico e suoi allegati, nel DUVRI, nel disciplinare di gara e annessi documenti, che tutti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che vengono firmati per accettazione integrale e senza riserva alcuna da parte dell'Affidatario seppur non materialmente allegati al presente contratto, nonché, per quanto non in contrasto con il Capitolato tecnico, alle condizioni indicate nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di offerta che fa parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegata.

2. É esclusivo onere dell'Affidatario l'organizzazione dei mezzi necessari per il servizio, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà durata di mesi 36 (trentasei), escluse le eventuali opzioni, con decorrenza dalla data di avvio del servizio.

I primi sei mesi di servizio (conteggiato a decorrere dalla data del suo inizio) si intendono effettuati a titolo di prova. Per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata il contratto potrà essere disdettato almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante PEC.

Decorsi i 6 mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per

il triennio. Nel caso di mancato superamento del periodo di prova all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni arrecati al Committente.

2. A garanzia della necessaria continuità nell'erogazione dei servizi, a scadenza naturale dei termini contrattuali, il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art.120, comma 11 del D. Lgs n. 36/2023 (in seguito per brevità Codice), nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché qualora, relativamente a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso per il periodo necessario alla definizione dello stesso.
3. Il Committente alla scadenza contrattuale e a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi previo accordo con l'Affidatario alle medesime condizioni e in conformità al progetto posto a base di gara.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto viene concordato un corrispettivo annuo al netto del ribasso di gara offerto di € 517.560,10 oltre a € 5.000,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a sconto e sarà contabilizzato e liquidato nei tempi e modi indicati nel Capitolato tecnico, previa acquisizione delle previste certificazioni e documentazioni.

ART. 4 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Per le modifiche e le varianti del presente contratto in corso di validità si

applica l’art. 120 del Codice. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Committente potrà richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto che l'Affidatario è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali; in tal caso si applica l’art. 120, comma 9 del Codice.

2. I prezzi offerti dall’operatore economico aggiudicatario si intendono fissi ed invariabili per tutta la sua durata, fatti salvi gli aggiornamenti di legge quali la revisione prezzi secondo quanto previsto all’art. 18 del capitolato.

ART. 5 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA SOCIALE

1. Durante l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l’Affidatario si obbliga ad applicare interamente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti nonché quelle contenute negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa affidataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applica quanto previsto dall’art. 11 comma 6 del Codice;
3. Al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, in fase di esecuzione del contratto, l'Affidatario dovrà, con le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato tecnico e secondo il progetto di assorbimento presentato in gara, prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze

dell'Affidatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo Affidatario.

ART. 6 – OBBLIGHI SPECIALI

1. All'Affidatario competono, oltre a quanto specificamente previsto nel capitolato tecnico, tutti gli obblighi cui è assoggettabile in base al progetto organizzativo/offerta qualitativa presentata in sede di gara.
2. Sono a carico dell'Affidatario i servizi, le attività, il personale, le attrezzature e i materiali previsti negli elaborati di gara, assieme a tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti avvengono mensilmente ossia entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture a cura del Direttore dell'esecuzione.

   Al fine di consentire di assolvere al debito informativo Regionale ed al controllo di gestione, alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

   - tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento e distinta per i singoli servizi;

   - resoconto dettagliato delle ore prestate per ogni singolo servizio.
2. I corrispettivi mensili saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura (elettronica). Il Committente provvederà alla liquidazione della

stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

3. Si procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva. La presenza di un DURC irregolare è motivo ostativo al pagamento di qualsiasi somma e costituisce possibilità per gli Enti di avviare la procedura di risoluzione del contratto in danno.
4. I pagamenti delle fatture saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.9.10.2002 n.231, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Affidatario avrà cura di indicare in fattura.
5. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

   - omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;

   - DURC irregolare.
6. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'IVA se ed in quanto dovuta.
7. Nel caso di effettuazione dei servizi indicati nel presente capitolato in misura inferiore alle previsioni, il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto ed evidenziato in fattura.
8. Viene espressamente stabilito che l'Ente Committente potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore le somme necessarie per il reintegro di eventuali danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese.
9. Il domicilio bancario su cui effettuare il pagamento sarà comunicato a cura

dell'Affidatario.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci-lavoratori di cooperativa, accertata dagli enti o a questi segnalata dal Responsabile Provinciale del Lavoro, si potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento dei danni.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine l'Affidatario dichiara che:
   a. il conto corrente bancario su cui dovranno essere effettuati i pagamenti, mediante bonifico bancario è il seguente: BANCA DEL VENETO CENTRALE - CODICE IBAN: IT 90 R0859060750056000771160
   a. la persona abilitata ad operare sul medesimo è MENDO LUCA nato/a Schio (VI) il 22/10/1971, C.F.: MNDLCU71R22I531B;
   b. si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a far transitare sullo stesso tutti i movimenti finanziari riguardanti l'appalto in oggetto;
   c. indicherà sulle fatture il codice CIG (**B8476422EE**).
2. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 saranno attivate le sanzioni di cui alla medesima legge.
3. L'Impresa si obbliga ad inserire nei contratti con i subcontraenti-fornitori a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010

e s.m.i. L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9 – GARANZIE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'Affidatario ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art.117 del Codice, pari a € NOVANTOTTOMILASETTECENTOSESSANTATRE/86) (euro 98.763,86 corrispondente al 6,30 % dell'importo contrattuale al netto dell'IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza, mediante costituzione di cauzione/polizza fidejussoria n° **211079999** a favore del Committente di COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA" rilasciata da UNIPOL in data 28/11/2025 conservata in atti.

ART. 10 - ASSICURAZIONI

1. L'Affidatario ha attivato le seguenti polizze allegate al presente contatto:
   - una polizza di assicurazione n.124853417 emessa da UNIPOLSAI che copre i danni RCT e RCO.

ART. 11 – CONTROLLI E PENALITA'

1. Il Committente può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
2. Le attività di controllo vengono svolte dai soggetti e secondo le indicazioni previste dall'art. 114 del Codice nonché in forza di quanto espressamente previsto dal capitolato tecnico.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Committente espleterà funzioni di controllo in merito all'esecuzione dei servizi, mediante la verifica di quanto indicato nel

piano di lavoro e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede d'offerta (orari, procedure, accertamenti sul personale, rispetto del Piano di Sicurezza, ecc.), avvalendosi per questo anche di suoi incaricati, individuati nelle figure del Coordinatore di reparto o Referente del Servizio. La verifica di norma sarà effettuata alla presenza del Coordinatore operativo del servizio dell'Operatore economico.

4. È tuttavia facoltà dell'Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni del Capitolato tecnico.
5. In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni nei tempi previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica dell'Affidatario, il Committente potrà applicare, una penale proporzionale all'entità dei lavori non eseguiti e/o ritardati. Le penali sono definite nell'art. 25 del Capitolato tecnico.
6. In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023, si applicheranno le seguenti penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto:
    a. **Violazioni lievi** (es. ritardo nella trasmissione della relazione di genere o della certificazione di cui alla legge n. 68/1999): penale pari allo **0,5% dell'importo contrattuale**, corrispondente a **€ 8.281,85**.
    b. **Violazioni medie** (es. mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti): penale pari al **2% dell'importo**

contrattuale, corrispondente a **€ 33.127,38**.

c. **Violazioni gravi** (es. mancato rispetto della quota obbligatoria del 30% di assunzioni di giovani e donne): penale pari al **5% dell'importo contrattuale**, corrispondente a **€ 82.818,45**.

d. **Violazioni molto gravi o reiterate** (es. totale omissione degli obblighi sociali o falsificazione della documentazione): penale pari al **10% dell'importo contrattuale**, corrispondente a **€ 165.636,90**, con facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento e di escludere l'operatore economico da successive procedure di affidamento per 12 mesi.

7. L'inadempimento sarà formalmente e rapidamente contestato all'Affidatario, cui sarà consentito presentare le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite.
8. Nel caso in cui il Committente non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni dell'Affidatario, ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata con decurtazione dell'importo, nella prima fattura utile o dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nell'importo originario entro il mese successivo.
9. L'Affidatario deve in ogni caso eliminare immediatamente gli inconvenienti derivanti dagli inadempimenti, e questo indipendentemente dall'iter dell'inadempimento contestato.

ART. 12 – RISOLUZIONE, RECESSO, INADEMPIMENTO E PENALITÀ

1. Per l'applicazione degli istituti giuridici della risoluzione dal contratto, del

recesso, dell'inadempimento contrattuale e delle penalità conseguenti alla difformità delle prestazioni oggetto del presente affidamento si applicano le disposizioni previste nel capitolato tecnico.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs n°36/23, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs n°36/2023.
3. Ai sensi dell'art 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'allegato II.14 del codice, l'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dalle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.
4. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 14 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Affidatario, senza diritti di rivalsa nei confronti del Committente, le spese per tasse e diritti inerenti alla stipulazione del contratto d'appalto e sua registrazione.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Committente e l'Affidatario si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, al fine di trattare legittimamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente contratto.

ART. 16 - DOMICILIO

1. L'Affidatario, Istituzione Casa di Riposo A. Penasa, codice fiscale 00398190249, elegge il proprio domicilio in Via San Rocco n. 1, a Valli del Pasubio.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. L'Affidatario non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dal Committente, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
2. Qualora insorgano controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto troveranno applicazione gli artt. 214 e 220 del Codice. In caso di fallimento della procedura di accordo bonario, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri e il Foro compente per la tutela giurisdizionale è quello di Vicenza.
3. Nel caso di controversia, la ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,

senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nel capitolato tecnico e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.
2. Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché a quelle del Codice Civile, dalla normativa vigente in materia di contratti, dalle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbia attinenza con i servizi in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

*** *** ***

Il presente atto, redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 22.02.2007, mediante modello unico informatico), si compone di 16 (SEDICI) intere facciate.

Le parti dichiarano la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.

L'AFFIDATARIO:

Nome Cognome: Luca Mendo

C.F. MNDLCU71R22I531B

Certificatore firma digitale: INFOCERT

Validità firma digitale dal 25/10/2023 al 25/10/2026

Firma digitale n. 2868098 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

IL COMMITTENTE:

Nome Cognome: Barbara Virginia Cavion

C.F. CVNBBR67B66I531B

Certificatore firma digitale: INFOCERT

Validità firma digitale dal 14/11/2023 al 14/11/2026